

COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "PALAZZETTO DELLO SPORT" . PERIODO 2016-2021

Art. 1 - Oggetto della gestione

1. La procedura a evidenza pubblica ha per oggetto la gestione dell' impianto sportivo comunale "Palazzetto dello Sport", ai sensi della legge regionale n. 21 del 27-02-2015 e del Regolamento Comunale sull'affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 07/04/2015:
L' impianto è corredato delle necessarie attrezzature per la pratica sportiva e spogliatoi e docce. L'immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Pertanto il concorrente che decide di partecipare alla gara dovrà effettuare apposito sopralluogo, da concordarsi preventivamente con l'ufficio sport del Comune di Pescia, telefonando al n° 0572 492306 opp. 303.
2. La gestione dell' impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:
 - a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
 - b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
 - c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
 - d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero ai cittadini;
3. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente capitolato e nel Regolamento Comunale per l'affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 07/04/2015.

Art. 2 Soggetti ammessi alla gara

A norma dell'art. 14 della L.R. n°21 del 27-02-2015 possono partecipare al presente affidamento:

società e associazioni sportive dilettantistiche

enti di promozione sportiva

discipline sportive associate

federazioni sportive nazionali

L'affidamento in gestione potrà essere concesso anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

I concorrenti devono essere esenti dalle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016

Art. 3 - Criterio di valutazione delle offerte

Il servizio in oggetto sarà assegnato ai sensi dell'art.6, lettera b) e lettera c) e secondo l'art 7 punto 4 del vigente regolamento comunale per l'affidamento in uso e gestione degli impianti

sportivi comunali n. 29 del 07/04/2015, a seguito di valutazione di progetto di gestione e con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La documentazione e il progetto verranno esaminate da una commissione appositamente Costituita. La valutazione avrà luogo sulla base degli elementi e con l'applicazione dei punteggi come di seguito specificati, fino a un punteggio massimo complessivo di 100 punti (70 per offerta qualitativa, punti 30 per offerta economica).

OFFERTA QUALITATIVA max punti 70, di cui:

A) PROGETTO DI MASSIMA DELLA GESTIONE max punti 50

Il progetto di gestione da presentarsi dovrà contenere il curriculum del soggetto richiedente (nel caso di società sportiva il curriculum della società), la descrizione delle attività da svolgere nell'impianto per il quale si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile, ai diversamente abili e agli anziani.

- saranno prevalentemente valutate le iniziative sportive, ricreative, sociali (attività didattiche sportive, tornei, trofei, meeting, feste sport ecc.....) rivolte alla collettività in genere, con particolare riferimento a quelle orientate ai giovani, ai diversamente abili, agli anziani, che il concorrente intende realizzare oltre alla normale attività ordinaria

B) ESPERIENZE IN ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA max punti 3

- saranno valutate le esperienze di promozione sportiva, ricreativa, sociale svolte negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015), l'attività formativa rivolta al settore giovanile e quella ai fini sociali

C) RAPPORTI CHE LEGANO IL PROPONENTE CON IL TERRITORIO max punti 7:

- numero totale degli iscritti residenti nel Comune di Pescia (1 punto ogni 5 iscritti)

D) ESPERIENZE GESTIONALI PREGRESSE max punti 5

- gestione impianti sportivi assimilabili a quello in questione (1 punto per ogni anno di gestione)

E) GIORNATE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE max punti 5

- un punto per ogni giornata per iniziative del Comune in più rispetto al minimo delle 10 annue previste all'art.5 comma 5 del presente Capitolato

OFFERTA ECONOMICA max punti 30

- Riduzione espressa in percentuale rispetto al contributo annuo di € 29.995,00 onnicomprensivo (1 punto ogni riduzione dell'1% offerta. Non sono ammesse riduzioni inferiori all'1%)

Art. 4- Durata della gestione

La gestione dell'impianto avrà durata quinquennale dalla data di stipula della convenzione per il periodo settembre 2016- giugno 2021.

Il gestore alla scadenza del contratto, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente sino alla consegna del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata dall'amministrazione.

Art.5 Modalità di gestione

1. Il gestore potrà utilizzare gli impianti in oggetto e le attrezzature ivi presenti per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso che non sia stato preventivamente autorizzato dal Comune ai sensi dell'art.7, punto 11 del vigente regolamento comunale degli impianti sportivi.

2. Il gestore dovrà provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze, alla manutenzione ordinaria dell'impianto e del verde circostante.
3. Il gestore dovrà individuare un Referente dell'impianto che dovrà assicurare la propria reperibilità e al quale gli uffici comunali potranno rivolgersi per ogni richiesta e comunicazione.
4. A tutela del Comune e dei fruitori, l'Associazione dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per danni alla struttura e per responsabilità civile verso terzi, restando convenuto fra le parti che il Comune non potrà essere chiamato responsabile per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di gestione; gli estremi della polizza assicurativa dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni a far data dalla stipula del presente atto, a pena di risoluzione di diritto della stessa. Il Comune si riserva di valutare la congruità, prescrivendone l'eventuale modifica/integrazione.
5. Dovrà essere garantito l'accesso all'impianto sportivo, ai seguenti soggetti :
 - a) al Comune gratuitamente per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse ed organizzate per un minimo di 10 giornate annue;
 - b) ad altre istituzioni pubbliche, del volontariato e di promozione sociale, gratuitamente, per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (giovani, anziani, disabili)
 - c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale, gratuitamente, per attività curricolari ed extracurricolari;
4. Alla scadenza di ogni semestre dovrà essere presentato rendiconto sottoscritto dal Legale Rappresentante, relativo alle spese di gestione effettivamente sostenute (spese per utenze e manutenzione ordinaria)
5. E' vietato il subappalto.

Art.6. Canone annuo e contributo massimo del Comune

Il Comune erogherà al gestore un corrispettivo annuo (12 mesi) pari a € 29.995,00, già calcolato al netto del canone da corrispondere al Comune, pari a € 500,00 annui. L'entità del contributo costituisce la base d'asta da sottoporre a offerta al ribasso.

Art. 7. Norme generali sulla vigilanza

1. Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo ad accedervi ed a presenziare , tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.
2. Chiunque causi con la propria condotta dolosa od anche semplicemente omissiva , danni ai locali , agli impianti ed alle attrezzature sportive è tenuto a rifondere il danno
3. Sarà compito del Referente dell'impianto tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni , rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni .

Art.8- Manutenzione ordinaria

1. Sono a carico del concessionario i lavori di ordinaria manutenzione , consistenti in :
 - a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità .
 - b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica , elettrica , ferramenta , verniciatura , imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità
 - c) gestione manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature , degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.)

- d) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica , delle aree interne ed esterne agli impianti , di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde , compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi .
- e) l'igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura .
2. Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.
3. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature , nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione .

Art. 9 – Manutenzione Straordinaria

1. Fanno carico al Comune nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del bilancio , tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti , degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva . Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza , il gestore dovrà comunicare, tempestivamente e per scritto all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria .
2. Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati all'affidatario .
3. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del gestore.

Art.10 - Personale adibito all'impianto

1. Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Deve altresì garantire che il personale utilizzato sia in possesso di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge .

Art. 11 - Sicurezza

1. Il gestore dovrà provvedere in particolare alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente .
2. Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" . In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo :
 - la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
 - la predisposizione del piano d'emergenza
 - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione , dell'addetto antincendio e pronto soccorso
 - la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario
 - le prove di evacuazione in caso di emergenza
 - la segnalazione all'Amministrazione Comunale , in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture , oltre ad ogni altro adempimento previsto nella medesima normativa
 - la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine .
 - il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori
 - il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

Art. 12 - Risoluzione del rapporto gestionale

Il rapporto di gestione può essere risolto su istanza delle parti qualora:

- a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per più di 12 mm.
- b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del gestore

Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà richiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.

Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata A/R, la volontà di risolvere il rapporto di gestione, in base all'art. 1454 del C.C.

Nel caso in cui il gestore, per oggettiva e motivata impossibilità a proseguire nella gestione, intenda recedere dal contratto prima della scadenza, ne deve dare comunicazione con preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo di raccomandata A/R. In tal caso l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con le parti, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.